



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/04/2026

mediante accesso in data 05.07.2024 alla pagina web del proprio "My INPS", che con provvedimento del 15.10.2022 (mai notificato) l'Agenzia di Paternò aveva disposto la revoca del nominato beneficio e che la Sede di Catania, con successiva richiesta del 30.03.2023 (anch'essa mai trasmessa), a causa dell'indicata caducazione, aveva domandato la restituzione della somma di € [REDACTED], sulla base della seguente motivazione: *"Segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'Art. 3 del DPCM 159/2013)"*.

Rilevava come la predetta motivazione, era errata poiché non corrispondente alla realtà dei fatti. Invero, ella nel mese di maggio 2020 si era trasferita, unitamente ai propri figli minori, [REDACTED] presso l'immobile sito in [REDACTED] individuato al N.C.E.U. del citato Comune al Foglio [REDACTED], attuale luogo di residenza della stessa, come provato dalla stipula del contratto di locazione avvenuta in data 30.04.2020 (di poi registrato presso l'Agenzia delle Entrate) tra lei ed il sig. [REDACTED], proprietario (insieme alla propria moglie, sig.ra [REDACTED] del menzionato edificio (dove, per mero errore materiale in seno al nominato contratto era stato indicato quale civico dell'immobile il [REDACTED]. Precisava che la scelta di portare i figli presso un'altra abitazione era stata dettata dalla circostanza che lei aveva deciso di separarsi dal proprio marito, sig. [REDACTED]; separazione confermata dall'emissione in data 23.07.2020 del Decreto di Omologa della *"separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso"*, dal Tribunale di Catania, su ricorso depositato il 24.02.2020.

Conseguentemente, deduceva che nel momento in cui aveva richiesto di accedere al Reddito di Cittadinanza - esattamente nel mese di settembre 2021 - e per tutto il periodo il cui ha usufruito del citato beneficio, il suo nucleo familiare era costituito esclusivamente dalla stessa e dai propri figli minori e quindi i dati da lei indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), ai fini della necessaria generazione dell'ISEE, per presentare la richiesta di accesso alla nominata prestazione di sostegno economico, erano del tutto corretti in quanto corrispondenti alla situazione reale.

Precisava, infine, che in data 15.07.2024 aveva presentato ricorso amministrativo avverso i menzionati atti, procedura che è stata riconvertita dall'INPS in istanza di riesame, rimasta priva di riscontro.

Alla luce delle suindicate circostanze la ricorrente contestava l'operato dell'INPS e gli atti emessi dall'ente ed impugnati, che dovevano ritenersi illegittimi e che, per gli effetti, andavano privati di qualsiasi effetto giuridico unitamente agli eventuali altri provvedimenti agli stessi prodromici. Invocava la buona fede nella percezione del beneficio, invocando l'applicazione dei principi dell'indebito assistenziale.

Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni " - accertare e dichiarare che la sig.ra [REDACTED] aveva diritto di percepire nel lasso temporale ottobre 2021/settembre 2022 il Reddito di Cittadinanza (R.d.C.); - per gli effetti dichiarare nulli, annullare o comunque privare di qualsiasi effetto giuridico l'atto "Sollecito pagamento di somme indebitamente percepite su prestazione REDDITO DI CITTADINANZA



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/04/2026

della signora [REDACTED] n. [REDACTED] pratica numero [REDACTED] notificato in data 17.06.2024, l'atto "Reddito/Pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto (Richiedente [REDACTED])", pratica numero [REDACTED] mai notificato (All. 1, cit.), e l'atto "RdC/PdC Protocollo n. INPS- RDC-2021-[REDACTED] - Revoca del beneficio", mai notificato, tutti emessi dall'I.N.P.S., unitamente agli eventuali altri provvedimenti agli stessi prodromici; - dichiarare, conseguentemente, che la sig.ra [REDACTED] on è tenuta a restituire l'importo di [REDACTED] domandato dall'I.N.P.S. a titolo di indebito in seno al prefato atto notificato alla ricorrente il 17.06.2024. Con vittoria di spese e di compensi professionali come per Legge.".

Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'INPS, il quale contestava i motivi del ricorso e ne chiedeva il rigetto. Precisava come, nel caso di specie, l'ufficio amministrativo aveva rappresentato che la domanda INPS-RDC-[REDACTED], presentata dalla ricorrente il 14.09.2021, si è collegata all'attestazione INPSISEE-2021-[REDACTED] del 10.09.2021 (All. 1), nella quale sono stati inseriti tre componenti il nucleo familiare:

[REDACTED] Dal controllo effettuato in ANPR (Anagrafe nazionale popolazione residente), è risultato che, nella data di rilascio dell'attestazione ISEE, all'interno del nucleo vi fosse anche il coniuge [REDACTED] All. 2). Ciò aveva comportato la revoca del beneficio relativo alla domanda di Reddito di cittadinanza (RdC)/Pensione di cittadinanza Protocollo n. INPSRDC-2021-[REDACTED] presentata in data 14/09/2021, per la seguente motivazione: "- Segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'Art. 3 del DPCM 159/2013)". Deduceva, ancora, che alla data di compilazione della DSU da parte dell'istante, ossia al 10/09/2021, risultava risiedere ancora unitamente al coniuge [REDACTED] e ai figli, [REDACTED], in [REDACTED], [REDACTED]. La ricorrente e il coniuge [REDACTED], sebbene fosse intervenuto decreto di omologa della separazione consensuale, avevano, quindi, la stessa residenza anagrafica. Non risultava prodotto il verbale della polizia locale di cui all'art. 2, comma 5, lett. a), D.L. n. 4/2019 e la certificazione dello stato di famiglia e di residenza prodotta non aveva carattere storico ma certifica alla data di rilascio.

Con ordinanza del 04.06.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.

Con decreto del 19.09.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 21.11.2025, nella quale veniva disposta un'integrazione documentale a carico della ricorrente, ed all'esito la causa rinviata all'udienza del 10.04.2026, secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., per la decisione.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/04/2026

La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.

Indi vengono decise con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.

2. Questioni preliminari e merito.

In punto di diritto, giova osservare che il reddito di cittadinanza introdotto dal D.L. 28.01.2019 n. 4, conv. in L. 26/2019, ha il dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale e una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro.

La disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 7 del D.L. 28.01.2019 n. 4, conv. in L. 26/2019, che punisce le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza, pur se abrogata, a far data dal 1° gennaio 2024, con la Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 318, della Legge 29.12.2022 n. 197), continua a doversi applicare a tutte le ipotesi di indebita erogazione del beneficio per fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

Con la legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 318, della Legge 29.12.2022 n. 197) è stata disposta l'abolizione del "Reddito di Cittadinanza". In particolare, si è stabilito che *"a decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, sono abrogati"*, dovendosi comprendere, quindi, tra tali disposizioni anche quelle dell'articolo 7 del detto provvedimento normativo, contenente le disposizioni di carattere penale intese a sanzionare chi abbia indebitamente conseguito il beneficio economico previsto dalla medesima legge. Tuttavia, per espressa previsione di legge, l'efficacia di tale effetto abrogativo è stata fissata dal legislatore alla data del 1° gennaio 2024, con la conseguenza che non può riconoscersi effetti, prima del termine di efficacia indicato, all'abrogazione della fattispecie incriminatrice.

Inoltre, prima dell'indicata data, il legislatore è intervenuto per modificare la previsione contenuta nella legge di bilancio 2023, proprio con riguardo all'abrogazione anche delle disposizioni penali: infatti, nell'introdurre il c.d. "Assegno di Inclusione" (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il reddito di cittadinanza), si è stabilito, con l'articolo 13, comma 3, del Decreto-Legge 04.05.2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 03.07.2023 n. 85, che al beneficio del reddito di cittadinanza continuano ad applicarsi le disposizioni sanzionatorie di cui di cui all'articolo 7 citato, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, *«per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023»*. Tale ultima previsione, secondo la sentenza (Cass. Sezione III, Sent. 24 gennaio-21 febbraio 2024 n. 7541), sostanzialmente deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente, ex articolo 2, comma 2, del cp, alla prevista abrogazione dell'articolo 7; questa deroga, infatti, assicura tutela penale all'erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile



continuare a fruire di tale beneficio, continuando così con la prevista soppressione (dal tempo dal gennaio 2024 e con la nuova incriminazione di cui all'articolo 8 del Decreto-Legge n. 48/2023, convertito nella Legge n. 85/2023, che, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all'ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche.

Conseguentemente, risulta pienamente applicabile al caso di specie la previsione dell'art. 7 del D.L. 4/2019 e ss. modifiche.

L'art. 7, comma 4, del D.L. 4/2019 dispone che *"4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito."* ... *"15. I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del RdC."*

Orbene, la revoca del beneficio del Reddito di cittadinanza in capo alla ricorrente è stato adottato con la seguente motivazione: *"- Segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'Art. 3 del DPCM 159/2013)"*.

In ordine alla definizione di nucleo familiare rilevante agli effetti del D.L. n. 4/2019 deve farsi riferimento all'art. 2, comma 5, D.L. n. 4/2019, che stabiliva (*ratione temporis*) che *«Ai fini del RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal RdC, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:*

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale; a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione; b) il figlio maggiorenne non convivente



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/04/2026

con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli».

L'art. 3 D.P.C.M. 159/2013 prevede al comma 1 che «Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo» e al comma 3 che «I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;*
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;*
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;*
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali».*

Quanto alla motivazione sottesa alla revoca del beneficio ovvero alla non corretta indicazione in DSU del nucleo familiare, per non essere stato indicato il coniuge della ricorrente, va rilevato quanto segue.

Parte ricorrente ha allegato copia del Decreto di Omologazione del 23.07.2020 (cron. N. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Catania nel giudizio di separazione consensuale n. [REDACTED].G., con il quale i coniugi vengono autorizzati a vivere separati ed in capo alla ricorrente incombe l'obbligo di rilasciare la casa coniugale, sita in [REDACTED], via [REDACTED] al più tardi entro un anno da deposito del ricorso per separazione (24.02.2020) e che i figli sono collocati presso la stessa, nonché il contratto di locazione dell'immobile sito in [REDACTED], via [REDACTED] v. visura all. contratto di locazione), stipulato tra il proprietario e la ricorrente in data 30.04.2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 26.05.2020.

Pertanto, alla luce della suindicata documentazione (non contestata dall'ente previdenziale e senza prova contraria sul punto) può ritenersi sufficientemente documentato che il marito della ricorrente – di fatto - non faceva più parte del suo nucleo familiare alla data in cui è stata presentata la dichiarazione (10.09.2021), che quindi era rispondente alla realtà di quanto dichiarato, sebbene la ricorrente formalmente risultasse ancora “residente” presso la casa coniugale (sita in [REDACTED], avendo provveduto ad eseguire il cambio di residenza soltanto il 04.01.2023 (v. certificato storico di residenza).



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/04/2026

Infatti, a contrario, vanno lette le disposizioni di cui all'art. 3 D.P.C.M. 159/2013, comma 3, per cui quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del c.p.c., ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del cod. civ., i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti e dell'art. 2, comma 5, D.L. n. 4/2019, che stabiliva (*ratione temporis*) che i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, circostanza che non ricorre nel caso di specie, avendo parte ricorrente rilasciato l'abitazione coniugale alla data della presentazione della D.S.U.

Conseguentemente, nonostante l'incuria di parte ricorrente che ha omesso di eseguire tempestivamente il cambio della sua residenza (il quale, se tempestivamente comunicato avrebbe evitato le conseguenze oggi in contestazione), non può dirsi che abbia commesso alcuna violazione, che comportasse la decadenza ovvero la revoca dal beneficio di cui godeva in conseguenza della domanda Prot. INPS – RDC n. [REDACTED].

Alla luce di quanto precede, la revoca operata dall'INPS risulta illegittima e per l'effetto va dichiarato che la ricorrente ha legittimamente goduto della prestazione.

3. Spese.

La peculiarità concreta della fattispecie, soprattutto con riferimento alla data del cambio della residenza, consente di compensare integralmente le spese del giudizio

P.Q.M.

Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 23.12.2024 da [REDACTED] contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente al godimento della prestazione a titolo di Reddito di Cittadinanza e l'illegittimità del provvedimento di revoca e restituzione.
- 2) Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Catania, 10.04.2026

Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales

